

Decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4 -

Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

(N.d.R.: Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 marzo 2014 n. 50. Il titolo originario era: "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.")

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

Articolo 2

Art. 2 Disposizioni in materia tributaria e contributiva

Articolo 3

Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Articolo 3 bis

Art. 3-bis Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012

Articolo 4

Art. 4 Copertura finanziaria

Articolo 5

Art. 5 Entrata in vigore

Allegato

Allegato 1-bis

Allegato 1

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 29 gennaio 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Art. 1 Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

In vigore dal 29 gennaio 2014 al 30 marzo 2014

Soppresso dal 30/03/2014 da: Legge del 28/03/2014 n. 50 Allegato

1. Al [decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'[articolo 5-ter](#), sono inseriti i seguenti articoli:

«**5-quater. (Collaborazione volontaria)**. - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 puo' avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'[articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), senza avvalersi della compensazione prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attivita' di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli [articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#);

b) le pene previste per i delitti di cui agli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), sono diminuite fino alla meta'.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attivita' costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), nella misura pari alla meta' del minimo edittale se: a) le attivita' vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al [decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996](#), e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attivita' trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivita' sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita' oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione e' obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attivita', a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla meta' della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e' definito ai sensi dell'[articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#). Il confronto previsto all'[articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997](#) e' operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalita' di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche' ogni altra modalita' applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli [articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'[articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione tra le finalita' indicate al periodo precedente, nonche' di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attivita' necessarie all'applicazione della disciplina

sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualita' dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia' autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) la disposizione di cui all'**articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo' essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'**articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**. Ai dipendenti che transitano presso la sezione "dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale gia' appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione "ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Torna al sommario

Articolo 2 - Art. 2 Disposizioni in materia tributaria e contributiva

In vigore dal 30 marzo 2014

1. All'**articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i **commi 575 e 576** sono soppressi;

b) al **comma 427** le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) al **comma 428**, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'**allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147**, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) il **comma 428**, terzo periodo, e' sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).

3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'**articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al **decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'**articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

4. Per gli effetti dell'**articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641**, le disposizioni dell'**articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche** di cui al **decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259**, richiamate dal predetto **articolo 21**, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

4-bis. All'**articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 agosto 1990, n. 227**, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di

indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro".

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile

In vigore dal 30 marzo 2014

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'[articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi 1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel

termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4-bis. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi comprese quelle di cui all'[articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita' i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

6. All'[articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'[articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e successive modificazioni."

7. Per garantire le attivita' afferenti all'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'[articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011](#), dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'[articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#)

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 bis -

Art. 3-bis Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012

In vigore dal 29 marzo 2014

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'[articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), nonche' ai sensi dell'[articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e ai sensi dell'[articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'[articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), integrate ai sensi dell'[articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre](#)

2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'**articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 dicembre 2012, n. 213**, nonché ai sensi dell'**articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, e dell'**articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 giugno 2013, n. 71**, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'**articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2012, n. 122**. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Copertura finanziaria

In vigore dal 30 marzo 2014

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:

a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'**articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 dicembre 2004, n. 307**;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al **decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303**, come rideterminata dalla **tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147**.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Art. 5 Entrata in vigore

In vigore dal 29 gennaio 2014

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Allegato -

Allegato 1-bis

In vigore dal 30 marzo 2014

(Articolo 3, comma 1-bis)

+-----+
| Eventi atmosferici nella regione Veneto |

dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone
BL	Lorenzago di Cadore

BL	Lozzo di Cadore	
+-----+		
BL	Mel	
+-----+		
BL	Ospitale di Cadore	
+-----+		
BL	Pedavena	
+-----+		
BL	Perarolo di Cadore	
+-----+		
BL	Pieve d'Alpago	
+-----+		
BL	Pieve di Cadore	
+-----+		
BL	Ponte nelle Alpi	
+-----+		
BL	Puos d'Alpago	
+-----+		
BL	Rivamonte Agordino	
+-----+		
BL	Rocca Pietore	
+-----+		
BL	San Nicolo' di Comelico	
+-----+		
BL	San Pietro di Cadore	
+-----+		
BL	San Tomaso Agordino	
+-----+		
BL	San Vito di Cadore	
+-----+		
BL	Santo Stefano di Cadore	
+-----+		
BL	Sappada	
+-----+		
BL	Selva di Cadore	
+-----+		
BL	Seren del Grappa	
+-----+		
BL	Sovramonte	
+-----+		
BL	Taibon Agordino	
+-----+		
BL	Tambre	
+-----+		
BL	Trichiana	
+-----+		
BL	Vallada Agordina	
+-----+		
BL	Valle di Cadore	
+-----+		
BL	Vigo di Cadore	
+-----+		
BL	Vodo di Cadore	
+-----+		
BL	Voltago Agordino	
+-----+		
BL	Zoldo Alto	
+-----+		
BL	Zoppe' di Cadore	
+-----+		
PD	Abano Terme	
+-----+		
PD	Agnà	
+-----+		

PD	Anguillara Veneta	
+	+	+
PD	Arqua' Petrarca	
+	+	+
PD	Baone	
+	+	+
PD	Barbona	
+	+	+
PD	Battaglia Terme	
+	+	+
PD	Boara Pisani	
+	+	+
PD	Bovolenta	
+	+	+
PD	Cadoneghe	
+	+	+
PD	Campodarsego	
+	+	+
PD	Carmignano di Brenta	
+	+	+
PD	Casale di Scodosia	
+	+	+
PD	Cervarese Santa Croce	
+	+	+
PD	Cinto Euganeo	
+	+	+
PD	Cittadella	
+	+	+
PD	Codevigo	
+	+	+
PD	Este	
+	+	+
PD	Fontaniva	
+	+	+
PD	Galzignano Terme	
+	+	+
PD	Gazzo	
+	+	+
PD	Grantorto	
+	+	+
PD	Granze	
+	+	+
PD	Limena	
+	+	+
PD	Lozzo Atestino	
+	+	+
PD	Masera' di Padova	
+	+	+
PD	Masi	
+	+	+
PD	Megliadino San Fidenzio	
+	+	+
PD	Megliadino San Vitale	
+	+	+
PD	Merlara	
+	+	+
PD	Monselice	
+	+	+
PD	Montagnana	
+	+	+
PD	Montegrotto Terme	
+	+	+
PD	Padova	
+	+	+

PD	Pernumia	
+-----+		
PD	Piacenza d'Adige	
+-----+		
PD	Piazzola sul Brenta	
+-----+		
PD	Ponso	
+-----+		
PD	Pontelongo	
+-----+		
PD	Pozzonovo	
+-----+		
PD	Rovolon	
+-----+		
PD	Rubano	
+-----+		
PD	Saccolongo	
+-----+		
PD	San Giorgio delle Pertiche	
+-----+		
PD	San Martino di Lupari	
+-----+		
PD	San Pietro Viminario	
+-----+		
PD	Santa Giustina in Colle	
+-----+		
PD	Santa Margherita d'Adige	
+-----+		
PD	Sant'Urbano	
+-----+		
PD	Selvazzano Dentro	
+-----+		
PD	Teolo	
+-----+		
PD	Tombolo	
+-----+		
PD	Torreglia	
+-----+		
PD	Urbana	
+-----+		
PD	Veggiano	
+-----+		
PD	Vescovana	
+-----+		
PD	Vighizzolo d'Este	
+-----+		
PD	Vigodarzere	
+-----+		
PD	Villa Estense	
+-----+		
PD	Villafranca Padovana	
+-----+		
PD	Vo'	
+-----+		
RO	Adria	
+-----+		
RO	Ariano nel Polesine	
+-----+		
RO	Bagnolo di Po	
+-----+		
RO	Bergantino	
+-----+		
RO	Castelguglielmo	
+-----+		

RO	Ceregnano	
RO	Corbola	
RO	Ficarolo	
RO	Gavello	
RO	Giacciano con Baruchella	
RO	Loreo	
RO	Melara	
RO	Porto Tolle	
RO	Rosolina	
RO	San Bellino	
RO	Stienta	
RO	Taglio di Po	
RO	Trecenta	
TV	Arcade	
TV	Asolo	
TV	Borso del Grappa	
TV	Breda di Piave	
TV	Caerano di San Marco	
TV	Cappella Maggiore	
TV	Carbonera	
TV	Casale sul Sile	
TV	Castelfranco Veneto	
TV	Cavasola	
TV	Cessalto	
TV	Cimadolmo	
TV	Cison di Valmarino	
TV	Codogno	
TV	Colle Umberto	
TV	Conegliano	
TV	Farra di Soligo	
TV	Follina	
TV	Fontanelle	

TV	Fregona	
+-----+		
TV	Godega di Sant'Urbano	
+-----+		
TV	Gorgo al Monticano	
+-----+		
TV	Istrana	
+-----+		
TV	Mansue'	
+-----+		
TV	Mareno di Piave	
+-----+		
TV	Maser	
+-----+		
TV	Maserada sul Piave	
+-----+		
TV	Meduna di Livenza	
+-----+		
TV	Morgano	
+-----+		
TV	Moriago della Battaglia	
+-----+		
TV	Motta di Livenza	
+-----+		
TV	Nervesa della Battaglia	
+-----+		
TV	Oderzo	
+-----+		
TV	Orsago	
+-----+		
TV	Paderno del Grappa	
+-----+		
TV	Paese	
+-----+		
TV	Pieve di Soligo	
+-----+		
TV	Ponzano Veneto	
+-----+		
TV	Portobuffole'	
+-----+		
TV	Possagno	
+-----+		
TV	Preganziol	
+-----+		
TV	Refrontolo	
+-----+		
TV	Resana	
+-----+		
TV	Roncade	
+-----+		
TV	San Fior	
+-----+		
TV	San Pietro di Feletto	
+-----+		
TV	San Polo Di Piave	
+-----+		
TV	San Vendemiano	
+-----+		
TV	San Zanone degli Ezzelini	
+-----+		
TV	Santa Lucia di Piave	
+-----+		
TV	Sarmede	
+-----+		

TV	Sernaglia della Battaglia	
+-----+		
TV	Silea	
+-----+		
TV	Susegana	
+-----+		
TV	Tarzo	
+-----+		
TV	Trevignano	
+-----+		
TV	Valdobbiadene	
+-----+		
TV	Vazzola	
+-----+		
TV	Vidor	
+-----+		
TV	Villorba	
+-----+		
TV	Vittorio Veneto	
+-----+		
TV	Volpago del Montello	
+-----+		
VE	Annone Veneto	
+-----+		
VE	Campolongo Maggiore	
+-----+		
VE	Caorle	
+-----+		
VE	Cavarzere	
+-----+		
VE	Ceggia	
+-----+		
VE	Chioggia	
+-----+		
VE	Cinto Caomaggiore	
+-----+		
VE	Concordia Sagittaria	
+-----+		
VE	Eraclea	
+-----+		
VE	Fossalta di Piave	
+-----+		
VE	Fosso'	
+-----+		
VE	Gruaro	
+-----+		
VE	Jesolo	
+-----+		
VE	Meolo	
+-----+		
VE	Mira	
+-----+		
VE	Musile di Piave	
+-----+		
VE	Portogruaro	
+-----+		
VE	Quarto d'Altino	
+-----+		
VE	Salzano	
+-----+		
VE	San Dona' di Piave	
+-----+		
VE	San Michele al Tagliamento	
+-----+		

VE	Santa Maria di Sala	
+-----+		
VE	Santo Stino di Livenza	
+-----+		
VE	Scorze'	
+-----+		
VE	Torre di Mosto	
+-----+		
VE	Venezia	
+-----+		
VI	Agugliaro	
+-----+		
VI	Albettono	
+-----+		
VI	Altavilla Vicentina	
+-----+		
VI	Arcugnano	
+-----+		
VI	Arzignano	
+-----+		
VI	Asiago	
+-----+		
VI	Barbarano Vicentino	
+-----+		
VI	Bolzano Vicentino	
+-----+		
VI	Breganze	
+-----+		
VI	Brendola	
+-----+		
VI	Brogliano	
+-----+		
VI	Caldogno	
+-----+		
VI	Caltrano	
+-----+		
VI	Calvene	
+-----+		
VI	Campiglia dei Berici	
+-----+		
VI	Carre'	
+-----+		
VI	Castelgomberto	
+-----+		
VI	Chiampo	
+-----+		
VI	Cornedo Vicentino	
+-----+		
VI	Costabissara	
+-----+		
VI	Creazzo	
+-----+		
VI	Crespadoro	
+-----+		
VI	Dueville	
+-----+		
VI	Eneo	
+-----+		
VI	Fara Vicentino	
+-----+		
VI	Gambellara	
+-----+		
VI	Gambugliano	
+-----+		

VI	Grisignano di Zocco	
+-----+		
VI	Isola Vicentina	
+-----+		
VI	Longare	
+-----+		
VI	Lonigo	
+-----+		
VI	Lusiana	
+-----+		
VI	Malo	
+-----+		
VI	Marostica	
+-----+		
VI	Mason Vicentino	
+-----+		
VI	Molvena	
+-----+		
VI	Monte di Malo	
+-----+		
VI	Montebello Vicentino	
+-----+		
VI	Montecchio Maggiore	
+-----+		
VI	Montegalda	
+-----+		
VI	Montegaldella	
+-----+		
VI	Monteviale	
+-----+		
VI	Montorso Vicentino	
+-----+		
VI	Mossano	
+-----+		
VI	Nanto	
+-----+		
VI	Nogarole Vicentino	
+-----+		
VI	Noventa Vicentina	
+-----+		
VI	Orgiano	
+-----+		
VI	Pianezze	
+-----+		
VI	Posina	
+-----+		
VI	Pozzoleone	
+-----+		
VI	Quinto Vicentino	
+-----+		
VI	Romano d'Ezzelino	
+-----+		
VI	Salcedo	
+-----+		
VI	San Vito di Leguzzano	
+-----+		
VI	Sandrigo	
+-----+		
VI	Sarcedo	
+-----+		
VI	Sarego	
+-----+		
VI	Sossano	
+-----+		

VI	Sovizzo	
+-----+		
VI	Torrebelvicino	
+-----+		
VI	Torri di Quartesolo	
+-----+		
VI	Trissino	
+-----+		
VI	Valli del Pasubio	
+-----+		
VI	Vicenza	
+-----+		
VI	Villaga	
+-----+		
VI	Villaverla	
+-----+		
VR	Angiari	
+-----+		
VR	Arcole	
+-----+		
VR	Badia Calavena	
+-----+		
VR	Bevilacqua	
+-----+		
VR	Brentino Belluno	
+-----+		
VR	Brenzona	
+-----+		
VR	Caprino Veronese	
+-----+		
VR	Castagnaro	
+-----+		
VR	Castel d'Azzano	
+-----+		
VR	Cazzano di Tramigna	
+-----+		
VR	Cologna Veneta	
+-----+		
VR	Fumane	
+-----+		
VR	Gazzo Veronese	
+-----+		
VR	Grezzana	
+-----+		
VR	Isola Rizza	
+-----+		
VR	Minerbe	
+-----+		
VR	Montecchia di Crosara	
+-----+		
VR	Negrar	
+-----+		
VR	Nogara	
+-----+		
VR	Povegliano Veronese	
+-----+		
VR	Ronca'	
+-----+		
VR	Roverchiara	
+-----+		
VR	Rovere' Veronese	
+-----+		
VR	San Giovanni Ilarione	
+-----+		

VR	San Martino Buon Albergo	
+-----+		
VR	San Mauro di Saline	
+-----+		
VR	San Pietro di Morubio	
+-----+		
VR	Soave	
+-----+		
VR	Terrazzo	
+-----+		
VR	Tregnago	
+-----+		
VR	Valeggio sul Mincio	
+-----+		
VR	Velo Veronese	
+-----+		
VR	Vestenanova	
+-----+		
VR	Villafranca di Verona	
+-----+		
VR	Zimella	
+-----+		

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

In vigore dal 29 gennaio 2014

(articolo 2, comma 1, lettera c)

(in milioni di euro)

---> Vedasi tabella contenuta nel documento in formato pdf <---

[Torna al sommario](#)

ALLEGATO I

(articolo 2, comma 1, lettera c)

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI
(in milioni di euro)

MINISTERO	2014	2015	2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	418,0	463,7
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	81,0	77,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	6,4	5,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	34,6	42,9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	23,3	27,4
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	54,7	59,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,3	7,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	153,1	155,4
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	239,8	334,7
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	7,8	8,3
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	3,8	4,0
TOTALE	710,0	1.028,8	1.186,7

14G00011